

## **REGOLAMENTO**

### **MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DI CAMPO SAN MAURIZIO**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 270 del 18 novembre 1996**

#### Articolo 1

E' istituito il mercato attrezzato dell'antiquariato denominato "Mercatino dell'Antiquariato di Campo San Maurizio".

#### Articolo 2

Il mercato è localizzato in Venezia Campo San Maurizio con il perimetro meglio evidenziato nell'allegata planimetria (Sub. A) e costituito da n. 40 posteggi di strutture omogenee di cui 16 di dimensioni di mt. 7,00 x 0,90 e di 24 di dimensioni di mt. 3,50 x 0,90 di occupazione suolo pubblico e spazio aereo, rispettivamente di dimensioni di mt. 7,00 x 2,40 e di mt. 3,50 x 2,40, di cui il 20% è assegnabile con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento generale e ai venditori non professionali di cui all'articolo 12 della Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8.

#### Articolo 3

Il mercato di svolgerà in 3 edizioni, di 3 giorni ciascuna in occasione delle seguenti festività: Venerdì, Sabato e Domenica precedenti la Pasqua, Festa San Maurizio, settimana precedente il Natale. Per queste due ultime edizioni sarà stabilito il calendario con apposita ordinanza sindacale.

#### Articolo 4

I prodotti che dovranno essere posti in vendita dovranno consistere in prodotti di antiquariato quali, a titolo esemplificativo, cose antiche o articoli di antiquariato, opere di pittura, di scultura e di grafica, oggetti da collezione.

#### Articolo 5

Potranno partecipare al mercato i titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2 della Legge n. 112/91, coloro che risultano iscritti al registro di cui all'articolo 1 della Legge n. 426/71 sempre per i prodotti di antiquariato di cui all'articolo 4, nonché i venditori non professionali ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 1995 n.8.

#### Articolo 6

L'utilizzo del posteggio sarà di attribuzione annuale, rinnovabile.

#### Articolo 7

Le richieste di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività nonché di

utilizzo del posteggio dovranno essere prodotte entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31.01 di ogni anno.

#### Articolo 8

Sarà requisito specifico di questo mercato la professionalità nel settore dimostrabile attraverso l'anzianità nell'attività (punti 1 per ogni anno per il quale sia documentabile lo svolgimento dell'attività commerciale nel settore dell'antiquariato).

Nella formulazione della graduatoria si terrà successivamente conto dei seguenti criteri di priorità:

- a. titolari esclusivamente di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo c) con priorità a chi l'avesse ottenuta per conversione;
- b. titolare di autorizzazioni per commercio su aree pubbliche diversi dai precedenti;
- c. titolari di iscrizione al REC;
- d. i venditori non professionali di cui dell'articolo 12 della Legge Regionale 9.3.1995 n. 8; a parità di condizioni si terrà conto del più alto numero di presenze nelle precedenti edizioni (punti 1 per ogni presenza) comprese quelle effettuate in attuazione della delibera di Giunta Municipale n. 6864 del 17.11.1989.

Per gli eventi titolo di cui ai punti "a" e "b" a parità di punteggio sarà tenuto conto della data di iscrizione al registro ditte; per il punto "c" della data di iscrizione al R.E.C.; per il punto "d" della data di presentazione dell'istanza.

#### Articolo 9

L'individuazione dei posteggi dei vari operatori da assegnare secondo le priorità di cui all'articolo 8 avverrà secondo accordo tra gli operatori, in caso di disaccordo mediante sorteggio.

#### Articolo 10

L'organizzazione del Mercatino, la fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari allo svolgimento dello stesso, sarà di competenza della "Associazione Espositori Mercatino dell'Antiquariato di San Maurizio" secondo le modalità che saranno definite con apposita convenzione.

#### Articolo 11

L'orario del mercato è fissato dalle ore 8.30 alle ore 21.00 (22.00 con l'ora legale).

#### Articolo 12

L'operatore decadrà dall'assegnazione del posteggio se non parteciperà ad almeno 2 edizioni, in questo caso eventuali punteggi maturati in edizioni precedenti saranno annullati.

#### Articolo 13

Con ordinanza sindacale, possono essere modificati numero e dimensioni dei posteggi a seguito di riadeguamenti derivanti da aspetti inerenti alla dinamica del settore, fermo restando il perimetro del mercato e la profondità di mt. 0,90 dei posteggi.

#### Articolo 14

Per cause di forza maggiore nonché di interesse pubblico, con ordinanza sindacale possono essere modificati numero e dimensioni dei posteggi.